

Ministero dell'interno
circolare del 5 novembre 2025

Permesso di soggiorno per i familiari dei titolari di protezione internazionale/sussidiaria

Di seguito alla circolare prot. nr. 71154 dell'8 ottobre u.s., tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute a questo Servizio, al fine di garantire un'uniformità nelle procedure di rilascio dei titoli di soggiorno e conseguentemente una corretta rilevazione statistica, si specificano di seguito i motivi di soggiorno da utilizzare per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari in oggetto specificati.

1. Per coloro che attuano la procedura di ricongiungimento familiare tramite SUI i motivi di riferimento sono:

- FAM.ASILO ART.29BIS D.L.VO286/98 (FAMIA)
- FAM.PROT.SUSS. ART.29BIS DL.VO286/98 (FAMPR)

2. Per quelli che chiedono la coesione familiare sul territorio (art.30 TUI), i motivi da utilizzare sono:

- FAMIGLIA MINORE (FAMI1)
- MOTIVI FAMILIARI (FAMIG)

3. Per i familiari destinatari di un autonomo decreto di riconoscimento dello status di protezione, i motivi sono:

- ASILO (ASIL3)
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA A.17 D.L.VO251/07 (PROSU)

4. Per il minore nato in Italia, NON destinatario di un decreto di riconoscimento di status autonomo il motivo da utilizzare è

- ASILO (ASIL3)
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA A.17 D.L.VO251/07 (PROSU).

Si allega al riguardo nota della Commissione nazionale per il diritto di asilo, che rispondendo ad uno specifico quesito fornisce indicazioni sugli aspetti. Si confida nella consueta collaborazione.

Richiesta chiarimenti circa l'estensione dello status dei titolari di protezione internazionale ai figli minori presenti al momento della domanda e circa il perdurare dello status al compimento della maggiore età.

Ministero dell'Interno - Dip. LCI- Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO-0011 - Protocollo 0001679 21/02/2025- A 1

Si riscontra la nota di codesto Ufficio, pervenuta in data 17.01.2025, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di chiarimenti in relazione all'estensione dello status dei titolari di protezione internazionale ai figli minori degli stessi e al perdurare di tale status al compimento della maggiore età.

Al riguardo, si precisa che in relazione al principio dell'unità familiare, sancito nelle principali Convenzioni internazionali sui Diritti Umani, l'Atto Finale della Conferenza che ha adottato la Convenzione di Ginevra prevede che: "l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è un diritto fondamentale del rifugiato" e che "(...) i diritti dei rifugiati si estendono ai membri della loro famiglia".

In applicazione delle norme internazionali vigenti, l'ordinamento giuridico italiano tutela il diritto all'unità familiare di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e, sulla base del principio di "mantenimento dell'unità familiare", estende i diritti riconosciuti ai titolari di protezione internazionale anche ai loro familiari.

In questo senso, occorre tenere conto preliminarmente che l'articolo 6 comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008 stabilisce che "La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore". L'articolo 22 del decreto legislativo n. 251 del 2007, per altro verso, nel rispetto del principio di mantenimento dell'unità familiare, disciplina il caso in cui il familiare della persona individualmente protetta non abbia un titolo autonomo di protezione, stabilendo che "I familiari che non hanno diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status".

La stessa norma, al comma 3, prescrive poi che ai suddetti familiari spetta il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico immigrazione.

Nel contesto normativo sopra richiamato, è dunque di fondamentale rilevanza la lettura ed interpretazione della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, allo scopo di comprendere se:

1. la domanda è stata presentata anche per i figli minori;
2. se la decisione deve intendersi riferita anche ai suddetti componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui le risposte alle suddette domande siano positive, deve concludersi che, nei confronti dei figli minori della persona protetta, l'autorità amministrativa competente abbia accertato un autonomo diritto alla protezione internazionale che, come tale, potrà esaurire la propria efficacia con appositi provvedimenti di cessazione o revoca, di competenza di questa Commissione, ovvero mediante rinuncia.

Qualora, invece, l'ipotesi suddetta non ricorra, ai figli minori occorrerà riconoscere, sulla base del principio di mantenimento dell'unità familiare, un permesso di soggiorno per motivi familiari.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Gallo